



Tribunale di Brindisi

Decreto n. 1324

Brindisi, 29.5. 2023

Oggetto: Variazione tabellare adeguamento delibera CSM- organizzazione udienza pre-dibattimentale

1 La variazione tabellare

1.1 Premessa

1.1.1. - La presente variazione tabellare si rende necessaria per adeguare l'organizzazione del Tribunale alle indicazioni del CSM che, nella seduta 29 marzo 2023, ha approvato parzialmente, per il triennio 2020-2022 (da intendersi quadriennio 2020-2023), la proposta tabellare del Tribunale di Brindisi "unitamente ai decreti n. 342 del 25.9.2020, n. 298 del 16.7.2021; n. 331 del 13.9.2021, con conseguente onere per il dirigente di modificare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente delibera, la proposta tabellare nella parte non approvata".

La delibera è stata comunicata in data 11 aprile 2022.

1.1.2. - Oltre all'adeguamento alle disposizioni del CSM, è necessario definire i criteri di organizzazione di un nuovo istituto introdotto dal D.Lgs 150/22: l'udienza pre-dibattimentale.

1.1.3 - L'organizzazione tabellare tiene conto delle variazioni nel frattempo intervenute ed esecutive, anche a causa del trasferimento dei magistrati

1.2 Criteri generali della variazione di adeguamento alla delibera del CSM

1.2.1 - Le parti da modificare sono le seguenti secondo la testuale indicazione della delibera.

- 6 lett. e), per la mancata indicazione dei motivi che inducono ad attribuire solo funzioni monocratiche al giudice penale ora vacante;
- 6 lett. g), in quanto sono stati delegati alla dott.ssa Foggetto i compiti che spettano nel settore Lavoro al Presidente di sezione, in contrasto con le previsioni della circolare;
- 7), in quanto è prevista la sostituzione dell'intero collegio penale nel caso di incompatibilità di un solo componente;
- 12), in quanto non è motivato il provvedimento di delega delle udienze presidenziali.

Le modifiche apportate alle tabelle di organizzazione sono, pertanto, le seguenti.

1.2.2 - Per il settore civile

- eliminazione dei compiti affidati alla dott.ssa Foggetti;
- eliminazione della delega delle udienze presidenziali in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del D lgs 149/23 (riforma Cartabia) nei procedimenti di separazione non esiste più la fase di comparizione presidenziale, i cui poteri sono ormai riservati al Giudice istruttore.

1.2.3 -Per il settore penale le modifiche sono più articolate.

1.2.3.1 Il posto vacante del giudice penale con funzioni solo monocratiche è ora coperto dal dott. Federico Sergi. Con variazione tabellare n. 529 in data 6.3.2023, in attesa del parere del Consiglio Giudiziario, al dott.

Sergi sono state attribuite anche funzioni collegiali con la designazione a giudice a latere supplente della Corte di Assise.

Il dott. Sergi, secondo le indicazioni concordate dei magistrati della sezione, è, inoltre, designato come supplente per i casi di astensione/ricusazione.

La precedente destinazione solo a funzioni monocratiche derivava dalla pregressa situazione in cui il magistrato allora addetto svolgeva anche funzioni collegiali come giudice a latere della Corte di assise. Vi era l'esigenza di potenziare il settore monocratico non interferendo con il calendario di udienze del settore collegiale.

In altri termini la modulazione di un posto con funzioni monocratiche consentiva di aumentare le udienze (e dunque la trattazione dei processi) anche nei giorni in cui è impegnato il collegio, soluzione necessaria per la nota carenza di copertura dell'organico.

Con la variazione tabellare citata sono state aggiunte funzioni collegiali sebbene come supplente. Non si tratta di un impegno solo virtuale perché la Corte d'Assise ha ormai un carico di lavoro che potrà richiedere il ricorso al supplente.

Al tempo stesso analoga funzione di supplente nel tribunale collegiale, in virtù della nuova organizzazione nei casi di astensione (v. Oltre) comporterà di fatto anche un impegno collegiale

Con questa soluzione si preservano le menzionate esigenze di potenziamento del settore monocratico, ma si attribuiscono anche funzioni collegiali.

1.2.3.2 Il secondo rilievo riguarda le ipotesi di sostituzione dei collegi nei casi di astensione/ricusazione/incompatibilità

Al riguardo la delibera del CSM richiama, in motivazione, come principio cui attenersi, la delibera n. 909 del 9 febbraio 2022 (pratica 2718/FT/2021), secondo cui sono "conformi al sistema tabellare, nei casi di astensione, ricusazione, assenza e impedimento del componente del collegio, i criteri di sostituzione/supplenza di seguito riepilogati:

- a) *salva l'eccezione di cui alla successiva lettera b), nei casi di astensione di cui all'art. 36 c.p.p., di ricusazione di cui all'art. 37, lett. a) c.p.p. e nelle ipotesi di assenza o impedimento temporanei (di cui alla circolare 20 giugno 2018), dovranno prevedersi unicamente criteri, obiettivi e predeterminati, che riguardino il singolo componente del collegio, astenuto, ricusato, assente o impedito;*
- b) *nei soli casi di incompatibilità del componente del collegio stabiliti dall'art. 34 c.p.p. (incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento) e dall'art. 35 c.p.p. (incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio, da estendersi alle ipotesi di convivenza, contemplata dall'art. 19 O.G.), in un'ottica di funzionalità ed efficienza degli uffici giudiziari, potranno prevedersi criteri, obiettivi e predeterminati, che riguardino l'intero collegio (dunque la sostituzione di un collegio con un altro), a condizione che sia garantita l'identificazione nominativa dei componenti e purché vengano indicati ulteriori criteri, obiettivi e predeterminati, che riguardino anche, in successione, la sostituzione del collegio individuato quale sostituto"*

Pertanto la modifica riguarderà i soli casi di astensione e ricusazione (escluse le ipotesi di cui all'art. 35 c.p.p.).

Per le altre ipotesi si integrerà la precedente disciplina precisando i criteri di sostituzione nelle ipotesi i cui nel collegio sostituto siano presenti situazioni di incompatibilità

1.3 Criteri di organizzazione dell'udienza pre-dibattimentale

Tra le misure organizzative urgenti per attuare la c.d. "Riforma Cartabia" introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 vi è la nuova udienza di comparizione predibattimentale, prevista dall'art. 554-bis c.p.p., per la quale si è optato, secondo le unanime indicazioni dei magistrati e del presidente della sezione, per il modello che contempla lo *svolgimento delle funzioni monocratiche dibattimentali o predibattimentali da parte di tutti e otto giudici monocratici della sezione* nei diversi processi loro rispettivamente assegnati.

Detta soluzione viene attuata con criteri predeterminati automatici realizzati mediante l'implementazione dell'applicativo *Giada* per l'automatica assegnazione dei processi sia al giudice dell'udienza predibattimentale che a quello del dibattimento individuato – nel caso di mancata definizione del processo nell'udienza predibattimentale -con analogo automatismo.

Tutti i giudici togati sono sia giudici udienza predibattimentale che dibattimentale.

Tanto premesso si riportano le modifiche in dettaglio evidenziando le parti modificate.

2 delega alla dott.ssa Foggetti

SEZIONE UNICA CIVILE

2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

MODALITA' D'ASSEGNAZIONE

SETTORE C

a) Ricorsi in materia di controversie di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, ricorsi per ingiunzione, ex art 28 statuto lavoratori e relativi procedimenti cautelari nonché controversie aventi ad oggetto le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni della Direzione Provinciale del Lavoro nonché dell'Agenzia delle Entrate nella materia del lavoro nonché delle opposizioni avverso le cartelle esattoriali in materia previdenziale ivi comprese le impugnazioni delle iscrizioni di ipoteche legali e dei fermi amministrativi.

E' eliminato il seguente periodo ritenuto non conforme alla circolare sulle tabelle

In considerazione delle molteplici competenze e funzioni il Presidente della sezione dott.ssa Palazzo può delegare anche in via generale alla dott.ssa Foggetti l'assegnazione dei ricorsi, la decisione sulle riunioni dei procedimenti, sulle richieste di anticipazione e cambio d'assegnazione, l'esecutorietà dei decreti ingiuntivi in materia di lavoro e previdenza e dei verbali di conciliazione sindacale;

3 assegnazione collegi in caso di astensione/ricusazione/incompatibilità

SEZIONE PENALE UNICA

3.1 CRITERI DI SOSTITUZIONE

[...]

3.1.1 A) Sostituzione dei magistrati che compongono i Collegi per la trattazione dei giudizi con il rito ordinario.

- a) GOP dott. G. Caputo per il collegio del lunedì
- b) dott. M. Saso, quale Presidente e, nei restanti casi, GOP dott. Caputo per il collegio del mercoledì
- c) GOP dott. R. Lopane per il collegio del venerdì.

In caso d'incompatibilità o astensione ai sensi dell'art. 35 c.p.p. di uno o più componenti di un collegio, l'affare sarà trattato dal primo dei collegi che tengono udienza i giorni successivi e del quale non fanno parte il Giudice od i Giudici incompatibili, ricusati od astenuti.

Nel caso in cui in tutti i collegi vi siano Giudici incompatibili si applicano i criteri di sostituzione generali ovvero, nel caso in cui si tratti di processi che non possono essere definiti dai GOP, il supplente è individuato nel dott. Sergi e, in incompatibilità/astensione/ricusazione/impedimento di quest'ultimo, in un magistrato del primo dei collegi che tengono udienza i giorni successivi e del quale non fanno parte il Giudice o i Giudici incompatibili, ricusati o astenuti, partendo dal meno anziano. Nel caso di incompatibilità o impedimento di tutti i componenti del collegio, si passerà, con lo stesso criterio, ai magistrati del collegio successivo.

3.1.2 B) Sostituzione dei magistrati che compongono i Collegi per la trattazione dei giudizi con il rito direttissimo.

I procedimenti con rito direttissimo saranno trattati dagli stessi Giudici impegnati in udienza collegiale e, pertanto, valgono gli stessi criteri di sostituzione di cui innanzi.

In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o impedimento di uno o più componenti di un collegio si applicano i criteri di cui al punto precedente.

3.2 2.CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

Il Presidente di Sezione, che gode di un esonero pari al 40%, è assegnato al ruolo collegiale, per quattro udienze al mese ed alla Presidenza della Corte di Assise, per due udienze mensili.

Tutti gli altri magistrati sono assegnati alle funzioni collegiali ed alle funzioni monocratiche il dott. F. Sergi assegnato anche alla Corte di Assise come Giudice a latere supplente, nonché ai tre collegi come supplente

Gli altri magistrati tengono di norma quattro udienze collegiali e sei udienze monocratiche al mese ciascuno, secondo il prospetto che segue mentre il dott. F. Sergi tiene dieci udienze monocratiche al mese, la dott.sa T. Verderosa tiene otto udienze collegiali e due monocratiche al mese; il dr. Orazio tiene 4 udienze collegiali, n. 4 monocratiche e 2 udienze quale giudice a latere effettivo della Corte d'Assise.

[la restante parte rimane immutata

4 Adeguamento al D.Lsg 150/2022

4.1 Udienza predibattimentale

Tutti i giudici togati sono sia giudici udienza predibattimentale che dibattimentale

L'applicativo GIADA è stato configurato con l'inserimento per ogni giudice di un'udienza al mese dedicata alle udienze predibattimentali e con la previsione di un numero di procedimenti massimo assegnabili per udienza di 30.

Salvo per il dr. Sergi, per il quale sono state inserite due udienze al mese, ove alla prima il numero totale dei processi assegnabili è 20 e alla seconda 30, nonché della dr.ssa T. Verderosa per la quale il numero di processi con fissazione udienza predibattimentale assegnabili è fissato in 10.

Calendario udienze predibattimentali:

Guidone: 4° lunedì del mese

Orazio: 2° giovedì

Sergi: 1° e 4° giovedì

Colombo: 3° venerdì

Verderosa: 4° giovedì

Alminto: 3° giovedì
Zullo: 2° lunedì
Convertini: 2° venerdì

Sempre a mezzo dell'applicativo GIADA -e dunque con criterio automatico - verrà individuato l'eventuale giudice dibattimentale all'esito dell'udienza predibattimentale ex art. 554-ter comma 3 cpp con incompatibilità del giudice dell'udienza predibattimentale e nel rispetto della capacità produttiva monocratica, come dal seguente prospetto:

Guidone: 100
Orazio: 67 (in quanto giudice a latere Assise)
Sergi: 166 (solo monocratico, supplente assise e collegi)
Colombo: 100
Verderosa: 33 (solo 2 udienze monocratiche perché assegnata a 2 collegi)
Alminto: 100
Zullo: 100
Convertini: 100

5 Disposizioni finali

5.1 La presente variazione tabellare è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 24 Circolare cit., per l'esigenza di una rapida riorganizzazione dell'ufficio che non può attendere la conclusione del procedimento di approvazione della variazione tabellare.

L'esecutività del provvedimento resta, tuttavia, condizionata al parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario

5.2 il presidente della sezione penale è delegato all'adozione di qualsivoglia ulteriore provvedimento di carattere organizzativo che si renda necessario per dare attuazione alle modifiche tabellari introdotte con il presente decreto.

5.3 A cura della segreteria, il presente provvedimento va immediatamente:

- trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Lecce per l'ulteriore corso;
- comunicato a tutti i magistrati, professionali ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Brindisi;
- comunicato al Sig. Procuratore della Repubblica di Brindisi;
- comunicato al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
- comunicato al personale amministrativo interessato.

Il Presidente FF

Valerio Fracassi

